

20 LUG. 2020

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche sociali
Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Autorizzazione al funzionamento cambio sezione e tipologia Coop Arcobaleno Victorine Le Dieu
– Catania”
”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art. 19 della legge suddetta, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;
VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;
VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
VISTO il Decreto R.S. n. 1505 del 20/07/2018 con il quale è stato iscritto al n. 4937 dell'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86 l'ente COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO VICTORINE LE DIEU per la sezione Minori tipologia Comunità alloggio sita in Catania Via Nuovalucello, 50;
VISTA l'istanza presentata con la quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO VICTORINE LE DIEU chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Gestanti, Ragazze Madri e la Tipologia Casa di accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86 le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;
ESAMINATA la documentazione prodotta dall' Ente;
VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota prot n. 82178 del 29/05/2020 ed acquisito con Pec prot n. 15853 del 01/06/2020 dall' A.S.P. n. 3 di Catania;
VISTO il parere reso dal Comune di Catania con la nota n. 193558 del 02/07/2020;
RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento per la sezione Gestanti, Ragazze Madri e la Tipologia Casa di accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello revocando il Decreto R.S. n. 1505 del 20/07/2018;

DECRETA

ART. 1 Per quanto indicato in premessa il Decreto R.S. n. 1505 del 20/07/2018 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO VICTORINE LE DIEU con sede in Catania Via Nuovalucello, 50 è revocato. La COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO VICTORINE LE DIEU con sede in Catania Via Nuovalucello,50 è cancellata dal n. 4937 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. 22/86.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'ente COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO VICTORINE LE DIEU con sede legale in Catania Via Nuovalucello, 50 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Gestanti e Ragazze Madri Tipologia Casa di Accoglienza ad indirizzo Segreto per una ricettività di n. 09 unità.

Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. 31 marzo 2015 n. 96;

ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 6 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 20 LUG. 2020

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio

